***STATUTO***

***…………………………..***

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

*Approvato dall’Assemblea degli Associati*

*Del ………………………*

**INDICE**

**TITOLO I –DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, FINZIONAMENO, DURATA**

Articolo 1- Denominazione e sede

Articolo 2 – Scopo e Attività

Articolo 3 – Affiliazione

Articolo 4 – Funzionamento

Articolo 5 – Durata

**TITOLO II - ASSOCIATI**

# Articolo 6 – Domanda di ammissione

# Articolo 7 - Domicilio dei soci

# Articolo 8 – Diritti e Doveri

# Articolo 9 – Impegni

# Articolo 10 – Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

# Articolo 11 – Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

**TITOLO III – LA STRUTTURA**

Articolo 12 - L’Assemblea degli Associati

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Articolo 14 - La Rappresentanza del Consiglio Direttivo

Articolo 15 - Obblighi di comunicazione

Articolo 16 - Il Presidente e il Vicepresidente

Articolo 17 – Segretario

Articolo 18 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

**TITOLO IV - PATRIMONIO – BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO- FINANZIARIO – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA’**

**E TRASPARENZA – UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Articolo 19 - Patrimonio

Articolo 20 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

Articolo 21 - Libri Sociali

Articolo 22 - Pubblicità e trasparenza

Articolo 23 - Utili e Avanzi di Gestione

**TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 24 - Modifiche Statutarie

Articolo 25 – Scioglimento

Articolo 26 – Liquidazione

Articolo 27 - Devoluzione del Patrimonio Residuo

Articolo 28 – Controversie

.Articolo 29 - Regolamenti Interni

Articolo 30 - Norme di Rinvio

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, FUNZIONAMENTO, DURATA**

**Articolo 1**

**Denominazione e Sede**

Ai sensi degli ex artt. 36 e seg., Codice Civile ed ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002, è costituita un'associazione non riconosciuta sotto la denominazione di **“………………………….Associazione Sportiva Dilettantistica”** (in sigla ………….... A.S.D.) con sede in ………………(………..) via ………………. n° ….. la quale è retta dal presente statuto.La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del consiglio Direttivo. L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

**Articolo 2**

**Scopo e Attività**

L’Associazione, è un’associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del **Tiro con l’arco**, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale di soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione può partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della **F.I.T.A.R.C.O. (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco)**, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l’Arco compresa l’attività paralimpica; **svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.** Infine l’Associazione può svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del **Tiro con l’arco**. Nella propria sede l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare all’Ente Nazionale a cui aderisce tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.

**Articolo 3**

**Affiliazione**

1. L’associazione procederà alla propria affiliazione alla **F.I.T.A.R.C.O.** (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco)**.** Con l’affiliazione, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del **C.I.O.** (Comitato Olimpico Internazionale)**,** del **C.O.N.I. (**Comitato Olimpico Nazionale Italiano),  dell’ **I.P.C. (International Paralympic Committee***)***,** del **C.I.P.** (**Comitato Italiano Paralimpico**) nonché a tutte le disposizioni statutarie della **F.I.T.A.R.C.O.** (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
2. L’associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate*.*
4. L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell’ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rapprentente in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della **F.I.T.A.R.C.O.**, è nominato dal Consiglio direttivo dell’associazione.

**Articolo 4**

**Funzionamento**

L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, **per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto)**; nel caso la complessità, l’entità, nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

## Articolo 5

## Durata

L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 25 del presente statuto.

**TITOLO II - ASSOCIATI**

# Articolo 6

# Domanda di ammissione

L’adesione all’Associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell’Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Sportiva e dell’Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

## Articolo 7

## Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

# Articolo 8

**Diritti e doveri**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. Tutti gli Associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’Associazione a cui hanno aderito. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.
5. Tutti i soci hanno diritto di:
* esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
* agire ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., in quanto compatibile.

# Articolo 9

**Impegni**

I Soci, con l’adesione all’associazione, si impegnano a:

1. visionare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’associazione;
2. rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
3. contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
4. svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
5. rispettare le norme e direttive del **C.I.O.** (Comitato Olimpico Internazionale)**,** del **C.O.N.I. (**Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ **I.P.C. (International Paralympic Committee***)***,** del **C.I.P.** (**Comitato Italiano Paralimpico**) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della F.I.T.A.R.C.O. (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco);

# Articolo 10

# Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

1. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea.
2. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.

## Articolo 11

**Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato**

1. La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere *ad nutum* con efficacia immediata dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell’Associato comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.
2. Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di dicembre dell’anno precedente la quota annuale deliberata dall’Assemblea Ordinaria. L’invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

**TITOLO III - LA STRUTTURA**

**Articolo 12**

**L’Assemblea degli Associati**

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è l’organo sovrano dell’Associazione e

decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di due associati. L’Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia.

La convocazione dovrà contenere:

1. le materie all'ordine del giorno;
2. il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
3. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
4. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o esposta presso la Sede Sociale almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all’anno entro 120 (cen- toventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.

L’Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.

Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall’Art. 8 del presente Statuto.

L’Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

* approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
* nomina e revoca degli organi amministrativi previsti dallo Statuto;
* orientamenti generali dell’Associazione;
* determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
* decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
* acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
* qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.

L’Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

* modifiche statutarie;
* scioglimento dell’Associazione e devoluzione del Patrimonio Sociale;
* su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente Statuto.

Salvo quanto previsto dal presente Statuto all’art. 25, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

L’Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall’Assemblea. Al Presidente dell’Assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell’adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori. L’Assemblea si esprime normalmente con voto palese. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E’ fatta a scrutinio segreto l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

**Articolo 13**

**Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea), il Segretario con funzioni di tesoriere. I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni*,* **non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistica dell’attività sportiva del Tiro con l’Arco*,*** non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno*.*

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi quelli di provvedere all’accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d’ordine, valersi dell’opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto il Consiglio deciderà sull’erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

* procede alla convocazione dell’Assemblea degli Associati e all’esecuzione delle sue delibere;
* indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
* elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
* nomina, tra i suoi componenti, il Segretario;
* delibera sull’ammissione degli Associati;
* delibera sulla decadenza e sull’esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
* predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
* decide sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
* delibera l’ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
* stabilisce il programma di attività dell’Associazione;
* istituisce o sopprime, in Italia e all’estero, Sedi secondarie, amministrative, operative e/o Sedi locali;
* adotta provvedimenti disciplinari;
* istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
* stabilisce e delega poteri di firma;
* compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all’art. 12 del presente Statuto;
* stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
* delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
* delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
* delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
* delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
* delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
* delibera il rimborso-spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
* delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
* controlla la gestione finanziaria dell’Associazione;
* provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all’espletamento delle attività istituzionali associative;
* apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
* stabilisce le norme per l’uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
* compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea dei Soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all’uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.

La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, e-mail e posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell’Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.

I titolari degli organi associativi decadono:

1. per dimissioni;
2. per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

**Articolo 14**

**La Rappresentanza del Consiglio Direttivo**

La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

**Articolo 15**

**Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla F.I.T.A.R.C.O. unitamente a copia del verbale.

**Articolo 16**

**Il Presidente e il Vicepresidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell’ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di “Vicepresidente incaricato”.

Sono compiti del Presidente:

* Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
* Firmare il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea;
* Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
* Sovrintendere all’attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell’Assemblea degli Associati;
* Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
* Esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

# Articolo 17

# Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

**Articolo 18**

**Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.T.A.R.C.O. per il costante aggiornamento degli atti federali.

**TITOLO IV - PATRIMONIO – BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO- FINANZIARIO – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA – UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

**Articolo 19**

**Patrimonio**

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo*,* dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, **entrate commerciali connesse all’attività istituzionale,** dalle eventuali sovvenzioni del C.O.NI, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali comprese le Federazioni Paralimpiche, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

**Articolo 20**

**Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario**

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L’ Associazione ha l’obbligo di redigere propri bilanci d’esercizio riferiti a ciascun esercizio e coincidenti con l’anno solare, ovvero 1° gennaio / 31 dicembre.

Il rendiconto economico dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente un rendiconto economico di esercizio da sottoporre in Assemblea per l’approvazione entro i termini previsti dallo Statuto stesso. Il rendiconto economico deve essere presentato all'Assemblea per l’approvazione entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità statutarie. Nei trenta giorni successivi alla presentazione del rendiconto economico, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo la visura e la copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell’Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

**Articolo 21**

**Libri Sociali**

L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro degli Associati;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

**Articolo 22**

**Pubblicità e trasparenza**

## Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.

**Articolo 23**

**Utili e Avanzi di Gestione**

In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI**

**Articolo 24**

**Modifiche Statutarie**

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell’Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del presente Statuto.
2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
3. dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l’Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;
4. da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all’indizione stessa.
5. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

**Articolo 25**

**Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 26**

**Liquidazione**

Dichiarata l’estinzione dell’associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall’estinzione o dallo scioglimento, l’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio.

**Articolo 27**

**Devoluzione del Patrimonio Residuo**

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla F.I.T.A.R.C.O. fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 28**

**Controversie**

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.T.A.R.C.O., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’arbitrato avrà sede in …………………. e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco.

.**Articolo 29**

**Regolamenti Interni**

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

**Articolo 30**

**Norme di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco a cui l’associazione sarà affiliata, le disposizioni dell’ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del……………….

***Firme del Presidente e di tutti i presenti all’assemblea di approvazione***

**………………… (Presidente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**………………….(Vice-Presidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**………………… (Segretario) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**